

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 25 maggio 2016

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

[Paolo TANCREDI](#) (AP), relatore, ricorda che il disegno di legge europea in esame, già approvato dal Senato, contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea che hanno dato luogo a casi di pre-infrazione, avviati dalla Commissione europea nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e a procedure di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi in sede europea.

La legge europea è stata introdotta nel 2012 dalla legge n. 234 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Si tratta, com'è noto, dello strumento normativo che ha sostituito la legge comunitaria annuale, unitamente al disegno di legge di delegazione europea.

Ad oggi sono state emanate tre leggi europee, di cui due riferite all'anno 2013 (legge europea 2013 – n. 97 del 2013, e legge europea 2013-bis – n. 161 del 2014, n. 161) ed una all'anno 2014 (legge europea 2014 – n. 115 del 2015), che hanno garantito l'avvio di un percorso virtuoso di riduzione del contenzioso pendente nei confronti del nostro Paese che, con le ultime decisioni della Commissione europea, scende al livello (minimo) di 80 procedure di infrazione.

Il disegno di legge europea 2015-2016, presentato dal Governo il 3 febbraio 2016, è stato approvato, con modificazioni, dal Senato lo scorso 10 maggio. Per effetto delle modificazioni e integrazioni apportate dal Senato, il provvedimento che mi accingo ad illustrare consta di 37 articoli suddivisi in 9 capi, ciascuno riferito a specifiche e distinte materie. Mi preme osservare che il testo trasmesso alla Camera è stato oggetto di modificazioni significative in sede di esame parlamentare: il provvedimento è stato infatti integrato con l'aggiunta di sedici nuovi articoli, che includono una apposita sezione relativa alle vittime di reati intenzionali violenti; inoltre, otto articoli sono stati oggetto di variazioni testuali. Da ultimo, segnalo che si è proceduto allo stralcio dell'articolo 3 recante norme in materia di etichettatura di prodotti alimentari e che il titolo del disegno di legge è stato integrato, facendo ora riferimento all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per il biennio 2015-2016.

Sinteticamente, rammenta che il provvedimento mira a consentire la definizione di: 10 casi EU Pilot, 4 procedure d'infrazione, 1 procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e 1 procedura di aiuti di Stato; inoltre, con esso si dà attuazione a 3 direttive e a 1 decisione GAI.

Procederà ora ad una sintetica illustrazione del contenuto del disegno di legge.

Gli articoli da 1 a 4 riguardano disposizioni in materia di libera circolazione delle merci. In

particolare, l'articolo 1 in materia di qualità e trasparenza della Pag. 127 filiera degli oli d'oliva vergini, al fine di definire il Caso EU Pilot 4632/13/AGRI, modifica la legge 13 gennaio 2013, n. 9, con riferimento all'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli d'oliva. La disposizione conferma l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, affidandone l'individuazione ai produttori e rafforzando le sanzioni per le relative violazioni. Si prevede inoltre l'indicazione della campagna di raccolta degli oli di oliva vergini, ad esclusione di quelli prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'UE o in Turchia, o dei prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA). L'articolo 2 relativo all'etichettatura del miele modifica il decreto legislativo n. 179 del 2004 (di attuazione della direttiva 2001/110/CE) onde risolvere il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, riguardante confezioni di mieli commercializzati in Italia ma provenienti da altri Stati membri, sulla cui etichetta era indicata la generica nomenclatura «miscela di mieli originari e non originari della CE», al posto dell'indicazione analitica dei singoli Paesi d'origine in cui il miele era stato raccolto. Senza modificare l'impostazione del decreto legislativo n. 179/2004, viene aggiunto all'articolo 3 un nuovo comma 4-bis, volto a escludere dall'obbligo di indicazione analitica dei Paesi di provenienza «i mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della direttiva 2001/110/CE». L'articolo 3 in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici, reca due novelle, rispettivamente, al decreto legislativo n. 46 del 1997 e al decreto legislativo n. 507 del 1992, sostituendo la locuzione «costi/benefici» con il riferimento al rapporto «rischi/benefici». La modifica interviene in attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE che modifica due direttive precedenti in materia di dispositivi medici, oltre che una direttiva in materia di biocidi. L'articolo 4 estende le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 186 del 2011 alle violazioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

In materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, l'articolo 5 elimina l'obbligo per le Società Organismi di Attestazione (SOA) che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una sede nel territorio della Repubblica. La norma mira a superare la procedura di infrazione 2013/4212 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto alle SOA l'obbligo di avere la propria sede legale nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. L'articolo 6 in materia di tassazione delle vincite da gioco, dà esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014, accogliendo i rilievi su cui si fonda il caso EU Pilot 5571/13/TAXU. In particolare, la disposizione prevede che le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. La norma provvede inoltre alla relativa copertura finanziaria derivante dalla nuova esenzione prevista per le vincite realizzate negli Stati europei.

Il Capo III reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza. L'articolo 7 dispone in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché di accesso e utilizzo delle informazioni da parte dell'autorità centrale. La norma consente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia l'accesso, attraverso l'assistenza di altre pubbliche amministrazioni, alle informazioni contenute in banche dati pubbliche relative alla situazione economica di soggetti obbligati al pagamento di Pag. 128 alimenti in favore di familiari. Tali informazioni potranno poi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, essere trasmesse all'ufficiale giudiziario che procede in via esecutiva per riscuotere i crediti alimentari. L'articolo 8 interviene sulle procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell'Unione europea. In particolare, si prevede che l'atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo è immediatamente applicabile negli altri Stati dell'Unione europea. L'articolo 9 estende la disciplina sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista per le controversie

transfrontaliere in ambito UE, ai procedimenti per l'esecuzione di obbligazioni alimentari e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori. Le domande per l'accesso al patrocinio, presentate attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, dovranno essere rivolte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo nel quale l'obbligo alimentare deve essere eseguito. L'articolo 10 dispone il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età, per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. A tal fine, la norma reca modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché al regolamento recante le relative norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999).

La sezione II del Capo III, articoli da 11 a 16, è interamente dedicata alla disciplina a favore delle vittime di reati intenzionali violenti. L'articolo 11, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, riconosce, a carico dello Stato, il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, facendo salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, ove più favorevoli. Si demanda ad un decreto interministeriale la determinazione degli importi dell'indennizzo, garantendo un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio. L'articolo 12 delinea le condizioni per l'accesso all'indennizzo. L'articolo 13 delinea la procedura per la presentazione della domanda di indennizzo. L'articolo 14 rinomina il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, estendendolo alle vittime dei reati intenzionali violenti, attribuendo ad esso anche la copertura dei corrispondenti indennizzi. In favore del Fondo è stanziato un contributo statale annuale, a partire dal 2016, pari a 2,6 milioni di euro. L'articolo 15 reca modifiche alla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui alla legge n. 512 del 1999, e del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui alla legge n. 44 del 1999. In particolare, la norma interviene sulla denominazione e la composizione dei Comitati di solidarietà previsti dai citati Fondi, nonché sulle condizioni ostative all'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. L'articolo 16, infine, reca le occorrenti disposizioni finanziarie.

In materia di trasporti, l'articolo 17 modifica il decreto-legge n. 457 del 1997, che ha istituito il Registro internazionale italiano delle navi in regime di temporanea dismissione di bandiera, consentendo l'iscrizione anche per le navi che appartengono a soggetti comunitari. L'articolo 18, introduce sanzioni nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture e degli operatori di settore.

Numerose disposizioni, articoli da 19 a 29, intervengono in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato. L'articolo 19 modifica la tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia, oggetto di rilievi nel caso EU Pilot 7192/14/TAXU. A tal fine, si modifica il Testo unico delle leggi sulle Pag. 129 tasse automobilistiche (decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39) per renderlo compatibile con la direttiva 83/182/CEE. Gli studenti vengono esentati da imposte e tasse per l'utilizzo in Italia di veicoli immatricolati nello Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo in cui risiedono abitualmente, a condizione che con lo Stato medesimo sussista un adeguato scambio di informazioni. L'articolo 20 dispone la cancellazione del diritto fisso e della tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi, in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea, ratificato con legge n. 10 del 2008. L'articolo 21 modifica le aliquote IVA applicabili agli aromi freschi in accoglimento dei rilievi avanzati dalla Commissione europea nel caso EU Pilot 7292/15/TAXU. La disposizione innalza dal 4 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi, destinati all'alimentazione. Viene ridotta dal 10 al 5 per cento l'aliquota applicabile alla cessione di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia. Viene altresì ridotta dal 22 al 5 per cento l'IVA

sull'origano a rametti o sgranato. L'articolo 22 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti preparati per risotti). La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7293/15/TAXU. L'articolo 23, al fine di sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante gli aiuti ai consorzi agrari in Italia, modifica la legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'articolo 24 novella il regime forfetario di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (c.d. tonnage tax) disciplinato dal capo VI del titolo II del TUIR. I commi da 11 a 15 recano inoltre una delega al Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. La delega, per la quale sono definiti principi e criteri direttivi, deve essere esercitata entro il 31 luglio 2016. L'articolo 25 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale, in attuazione della Decisione 2009/917/GAI sull'uso dell'informatica nel settore doganale, che ha sostituito la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale del 26 luglio 1995 (c.d. «Convenzione SID»). L'accesso diretto ai dati è riservato anche al Corpo della Guardia di Finanza, in qualità di forza di polizia economica e finanziaria. L'articolo 26 dà attuazione alla direttiva 2014/86/UE in tema di regime fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi e alla direttiva (UE) 2015/121, avente ad oggetto il trattamento fiscale di dette società. I termini di recepimento delle direttive sono scaduti il 31 dicembre 2015. La disposizione mira a definire la procedura di infrazione 2016/0106 per il mancato recepimento della direttiva 2014/86/UE. L'articolo 27 dispone la soppressione degli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti nelle imprese marittime, al fine di sanare la procedura in materia di aiuti di Stato n. SA 38919. Il regime delineato in Italia da tali norme, in materia di aiuti al funzionamento dell'industria della costruzione navale, non è più compatibile con il mercato comune, posto che il regolamento (CE) n. 1540/98 ha stabilito come data finale per la concessione degli aiuti il 31 dicembre del 2000, ed è scaduto il 31 dicembre 2003. L'articolo 28 intende attuare la direttiva (UE) 2015/2060, che ha abrogato la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2016 è abrogato il decreto legislativo n. 84 del 2005, col quale è stata attuata la citata direttiva. L'articolo 29 interviene sul trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, sottoponendo a ritenuta i compensi corrisposti Pag. 130 ai raccoglitori occasionali di tartufi e assoggettando i tartufi all'aliquota IVA del 10 per cento.

In materia di occupazione, l'articolo 30 interviene sul tema dei diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, riformulando il decreto legislativo n. 276 del 2003. Si specifica che l'esclusione della natura di trasferimento d'azienda (o di parte d'azienda) è subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa ed alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di propria struttura organizzativa ed operativa. Sul punto è aperto il caso EU Pilot 7622/15/EMPL per presunta violazione della direttiva 2001/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

In materia di tutela dell'ambiente, l'articolo 31 introduce l'obbligo per i cacciatori di annotare, subito dopo l'abbattimento, sul tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, a tal fine modificando l'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio. La modifica è volta alla parziale chiusura del caso EU Pilot 6955/14/ENVI. L'articolo 32 modifica in più punti la disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di superare i rilievi nell'ambito del caso EU Pilot 7334/15/CLIM. In particolare, le modifiche hanno ad oggetto le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio; il riesame e l'aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio e

le attività sottoposte a vigilanza e controllo.

Le disposizioni in materia di energia sono contenute all'articolo 33 che reca adattamenti alla normativa nazionale vigente sul «terzo pacchetto energia» (decreto legislativo n. 93 del 2011), al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione 2014/2286.

Tra le altre disposizioni, segnala che gli articoli 34 e 35 apportano modifiche alla legge n. 234 del 2012. L'articolo 34 interviene all'articolo 19 sostituendo i termini «direttore della Segreteria del CIAE» e «responsabile della Segreteria del CIAE» con il termine «Segretario del CIAE», onde chiarire che a quest'ultimo saranno demandati determinati compiti. L'articolo 35 interviene sul Capo VIII («Aiuti di Stato», articoli 44-52) con numerose disposizioni che: modificano la disciplina per la notifica alla Commissione europea di eventuali misure di concessione di aiuti di Stato alle imprese; prevedono una «cabina di regia» unica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il sistema di notificazione elettronica; disciplinano le azioni di recupero di aiuti di Stato rivelatisi illegali, in quanto non compatibili con il mercato interno. Per lo svolgimento dei compiti connessi all'attuazione della disciplina europea, l'articolo 36 incrementa di 12 milioni di euro, a decorrere dal 2017, il fondo per le spese di funzionamento del Garante della privacy; inoltre, autorizza la Consob ad assumere personale per far fronte alle esigenze connesse all'istituzione dell'organismo di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori in materia finanziaria: Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF.

Infine, l'articolo 37 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo un'eccezione esplicita per gli articoli 6, 9, 10, 16, 20, 21, 29 e 36 del disegno di legge che dispongono una clausola di copertura autonoma.

[Sandro GOZI](#), *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei*, ringrazia il relatore per l'illustrazione analitica del disegno di legge, che ha messo in luce la complessità del provvedimento. Ricorda che presso il Senato si è svolto un ampio ed approfondito dibattito, che ha anche condotto all'approvazione di rilevanti modifiche. Sottolinea in proposito la sensibilità Pag. 131 del Governo e lo spirito di compromesso dimostrato, attraverso l'accoglimento di istanze provenienti da tutti i gruppi parlamentari, sia del Senato che della Camera.

L'auspicio del Governo è quello di un esame approfondito e rapido del provvedimento, anche al fine di mantenere il ritmo costante di approvazione dei provvedimenti europei, concordato sin dall'inizio della legislatura con la XIV Commissione. Sottolinea in tale quadro l'intenzione del Governo di presentare a breve una nuova legge europea e di delegazione europea.

[Mario SBERNA](#) (DES-CD), richiama l'attenzione dei colleghi sui contenuti dell'articolo 33 del provvedimento, che interviene in tema di servizio pubblico di fornitura di energia elettrica e di tutela dei consumatori. Richiama in proposito la difficile situazione delle famiglie numerose e più povere, che appaiono penalizzate da un sistema iniquo di calcolo dei consumi, e rispetto alle quali, con pronuncia del 1995 rimasta disattesa, la Corte Costituzionale aveva invitato ad adottare misure di tutela attraverso una revisione della fiscalità.

Auspica quindi che si possa intervenire in tale ambito, procedendo nella direzione già adottata con il bonus elettrico e gas.

[Michele BORDO](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 7 giugno 2016

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente [Michele BORDO](#).

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

[Michele BORDO](#), *presidente*, rammenta che nella seduta dello scorso 25 maggio il relatore, on. Tancredi, ha illustrato i contenuti del provvedimento.

Invita quindi i colleghi ad intervenire, segnalando che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha fissato l'esame in Assemblea del provvedimento a partire dal prossimo lunedì 27 giugno e che la Commissione dovrà quindi concluderne l'esame preliminare nel corso della settimana corrente.

Nessuno chiedendo di prendere la parola, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 8 giugno 2016

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente [Michele BORDO](#).

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 giugno 2016.

[Michele BORDO](#), *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 maggio il relatore, onorevole Tancredi, ha illustrato i contenuti del provvedimento e che l'esame è proseguito, senza interventi, nella seduta di ieri. Segnala che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha fissato la discussione del provvedimento in Assemblea a partire da lunedì 27 giugno e che l'esame preliminare dovrà pertanto concludersi nella seduta odierna. Preso quindi atto che non vi sono richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare e avverte che il termine per la presentazione di emendamenti sarà fissato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.